

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

Programma di Sviluppo Rurale

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



**ALLEGATO A: MANUALE DELLE PROCEDURE,
PER LA DETERMINAZIONE DELLE RIDUZIONI,
DELLE ESCLUSIONI E DELLE SANZIONI**

15Dicembre 2008

INDICE

DELLE ESCLUSIONI E DELLE SANZIONI	1
INDICE.....	2
1 INTRODUZIONE	3
1.1 FONTI NORMATIVE.....	3
1.1.1 Normativa Comunitaria	3
1.1.2 Normativa Nazionale	6
1.1.3 Normativa Regionale	8
2 PARTE II - RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER IRREGOLARITA'	9
Ambito di applicazione	9
2.1 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI NELL'AMBITO DELLA CONDIZIONALITA'	9
2.1.1 Norme comuni a tutte le misure.....	9
2.1.2 Infrazioni nell'ambito della condizionalità per i pagamenti diretti della PAC e per i PSR 2007-2013	10
2.2 Sviluppo Rurale - Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni.....	11
2.2.1 Esclusioni per violazioni di impegni agroambientali o per il benessere degli animali.....	12
2.2.2 Modalità operative.....	12
2.3 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI NELL'AMBITO DEL SOSTEGNO A MISURE DI INVESTIMENTO	15
2.3.1 Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni.....	16
2.3.2 Modalità operative.....	16
3 SANZIONI PENALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	17
3.1.1 Ambito di applicazione	17
3.1.2 Procedura di applicazione	18
4 RICORSI.....	19
4.1 RICORSO GERARCHICO	19
4.2 RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE.....	20
4.4 IMPUGNAZIONE GIURISDIZIONALE	20
5 GLOSSARIO	22

AUTORITA DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE SICILIA (FEASR)

1 INTRODUZIONE

Sulla base di quanto disposto dai regolamenti comunitari che costituiscono il quadro normativo di riferimento per la fase di programmazione 2007-2013, le autorità nazionali e regionali, sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nella definizione degli strumenti di programmazione e gestione dei fondi comunitari.

In particolare, l'art. 71 (3) del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.), dispone che le norme che regolamentano l'impiego dei Fondi Comunitari siano uniformate all'interno di ogni singolo stato membro a livello centrale, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi di sviluppo rurale e quelle afferenti ad altre disposizioni comunitarie che prevedono regimi di aiuto assimilabili, ivi comprese quelle relative al cosiddetto Primo pilastro della Pac, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia, fatto salvo quanto stabilito da ciascuna Regione in base al rispettivo programma e alle relative disposizioni applicative.

A tale fine l'AdG del PSR Sicilia ha elaborato il presente documento in adempimento a quanto disposto dall'art. 15 del D.M. 22 Marzo 2008 n. 1205, che stabilisce le procedure per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni per irregolarità ed un sistema sanzionatorio da applicare alle misure del PSR Sicilia 2007/2013.

Il documento intende fornire un quadro coordinato della regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni del sostegno pubblico ove siano accertate violazioni e inadempienze a carico dei requisiti di ammissibilità e/o di condizionalità, in particolare nell'ambito della politica di sviluppo rurale 2007/2013.

1.1 FONTI NORMATIVE

1.1.1 Normativa Comunitaria

Orientamenti Strategici e Politiche

- **Decisione del Consiglio (CE) 2006/144** del 20 febbraio 2006 , relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
- **Regolamento (CE) n. 1698/2005** del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- **Regolamento (CE) n. 1944/2006** del Consiglio, del 19 dicembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- **Regolamento (CE) n. 1974/2006** della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- **Regolamento (CE) n. 434/2007** della Commissione, del 20 aprile 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 ;
- **Regolamento (CE) N. 1320/2006** della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- **Regolamento (CE) n. 1463/2006** del Consiglio, del 19 giugno 2006 , recante adattamento del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- **Regolamento (CE) n. 1083/2006** del Consiglio, recante disposizioni generali sul FESR, FES e Fondo di coesione che abroga il Reg. (CE) 1260/1999;
- **Regolamento (CE) n. 1828/2006** della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006

Gestione Finanziaria

- **Regolamento (CE) n. 1290/2005** del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- **Regolamento (CE) n. 320/2006** del Consiglio, del 20/02/2006, relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) 1290/2005, relativo al funzionamento della politica agricola comune;
- **Regolamento (CE) n. 883/2006** della Commissione, del 21 giugno 2006 , recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- **Regolamento (CE) n. 885/2006** della Commissione, del 21 giugno 2006 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Procedure e Controlli

- **Regolamento (CE) n. 1975/2006** della Commissione, del 7 dicembre 2006 , che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- **Regolamento (CE) n. 796/2004** della Commissione, del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Reg. (CE) n. 1782/03, modificato dal Reg. (CE) n. 239/2005 dell' 11/02/05;
- **Regolamento (CE) n. 1848/2006** della Commissione, del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della PAC nonché all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il Regolamento 595/91 del Consiglio;

Risorse per lo Sviluppo Rurale

- **Regolamento (CE) n. 1782/2003** del Consiglio, del 29 settembre 2003, modificato e integrato dal Reg. (CE) n. 21/2004 del 17/12/03 e dal Reg. (CE) n. 864/04 del 29/04/04, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- **Decisione (CE) n. 2007/680** della Commissione del 22 ottobre 2007 che modifica la decisione 2006/410/CE, recante fissazione degli importi messi a disposizione del FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, e la decisione 2006/636/CE, recante fissazione delle ripartizione annuale per Stato membro dell'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 10 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013;

- **Decisione (CE) n.2007/383** della Commissione del 10 giugno 2007 che modifica la decisione 2006/636/CE recante fissazione della ripartizione annuale per Stato membro dell'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 10 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013;
- **Decisione (CE) 2006/410** della Commissione, del 24 maggio 2006 , recante fissazione degli importi messi a disposizione del FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio;
- **Decisione (CE) 2006/493** del Consiglio, del 19 giugno 2006 , che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1 o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza;
- **Decisione (CE) 2006/588:** della Commissione, del 29 agosto 2006 , recante assegnazione agli Stati membri degli importi risultanti dalla modulazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per gli anni dal 2006 al 2012;
- **Decisione (CE) 2006/636** della Commissione, del 12 settembre 2006 , recante fissazione delle ripartizione annuale per Stato membro dell'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1 o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013;
- **Regolamento (CE) n. 1995/2006** del Consiglio, del 13 dicembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;

Aiuti di Stato

- **Regolamento (CE) n. 994/98** del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali;
- **Regolamento (CE) n. 659/1999** del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;
- **Regolamento (CE) n. 794/2004** della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;
- **Regolamento (CE) n. 1935/2006** della Commissione, del 20 dicembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;
- **Regolamento (CE) n. 68/2001** della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;
- **Regolamento (CE) n. 70/2001** della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
- **Regolamento (CE) n. 1857/2006** della Commissione, del 15 dicembre 2006 , relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;
- **Regolamento (CE) n. 1860/2004** della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca;
- **Regolamento (CE) n. 1628/2006** della Commissione, del 24 ottobre 2006 , relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale;

- **Regolamento (CE) n. 1998/2006** della Commissione, del 15 dicembre 2006 , relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis);
- **Orientamenti comunitari (2006/C 54/08)** in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013;
- **Orientamenti comunitari (2006/C 194/02)** sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese ;
- **Orientamenti comunitari(2006/C 319/01)** per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013;
- **Disciplina comunitaria (2006/C 323/01)** in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

Normativa fiscale e sugli appalti

- **Direttiva 2006/112/CE** del Consiglio del 28.11.2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
- **Direttiva 2004/18/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi;¹

Altra normativa di interesse

- Direttiva Comunitaria 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva n. 80/68/CEE del 17/12/1979 concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
- Direttiva n. 2000/60/CE del 23/10/2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva n. 92/43/CEE del 21/05/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva n. 92/102/CEE del 27/11/1992 relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
- Regolamento CE n. 911/2004 del 29/04/2004 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende (Testo rilevante ai fini del SEE);
- Regolamento CE n. 1760/2000 del 17/07/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.

1.1.2 Normativa Nazionale

Orientamenti Strategici e Politiche

- **Piano Strategico Nazionale del 21 Dicembre 2006;**
- **Decreto Ministeriale n. 1783 del 05/08/2004** “Disposizioni per l’attuazione della riforma della politica agricola comune”.

Gestione Finanziaria

- **Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 18 dicembre 1998 n. 494,** recante norme di attuazione del Reg. (CEE) 2080/92, in materia di gestione, pagamenti, controlli e scadenze nell'erogazione di contributi per l'esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi;

¹ Vedasi altresì • Sentenza della Corte di Giustizia C-410/04 del 6 aprile 2006

All. “A” - Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni.

- **Circolare AGEA n. ACIU.2007.237 del 06 aprile 2007:** “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005”.

Procedure e Controlli

- Decreto Ministeriale n. 1628 del 20/07/2004 recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio relativamente all'art. 33 ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilità al regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché del regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione che detta modalità d'applicazione;
- **Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche ed integrazioni**, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti;
- **Documento MIPAF** “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale ed a interventi analoghi”. Intesa Conferenza Stato Regioni n. 27/CSR della seduta del 14/2/2008;
- **Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99** - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- **Decreto Legislativo** “Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445** “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- **D.M. del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 22 marzo 2008** “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).”;
- **Circolare AGEA n. 28 del 29 luglio 2008** “controlli e sanzioni nell'aiuto transitorio alle pesche, pere e prugne ai sensi del Reg.(CE) 1234/2007”;
- **Circolare AGEA n.29 del 29 luglio 2008** “controlli e sanzioni nell'aiuto transitorio al pomodoro da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) 1182/2007”;
- **Circolare AGEA n. ACIU 2008.1388 del 27 settembre 2008**, “applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità anno 2008”.

Aiuti Comunitari e di Stato

- **Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165**, che dispone la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 e dal decreto legge 22 ottobre 2001 n. 381, convertito, con modificazioni, nella legge 21 dicembre 2001, n. 441;
- **Legge 23 dicembre 1986 n. 898 e successive modifiche (L. 29/9/2000 n. 300)** Concernente sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.

Normativa fiscale e sugli appalti

- **D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006** (T.U. sugli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi), in attuazione della Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2007;
- **D.lgs n. 113 del 31 luglio 2007** di aggiornamento del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
- **Legge 31 maggio 1965 n. 575** concernente disposizioni coordinate contro la mafia;
- **Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n. 490.** concernente disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252**, regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;
- **Circolare n. 559 del 18 dicembre 1998 del Ministero dell'Interno** ,Istruzioni applicative concernenti il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento antimafia);
- **Legge 24 novembre 1981, n. 689, modificata da ultimo dal D.Lgs 30/12/1999, n. 507 -** concernente "Modifiche al sistema penale";
- **Legge 197/91** normativa sull'antiriciclaggio di denaro .

Altra Normativa di interesse

- **DL 152/99** di recepimento della Direttiva Comunitaria 91/676/CEE e successive integrazioni, e che emana disposizioni per ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e di prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento;
- **D.M. 7 aprile 2006** del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, criteri generali e norme tecniche;
- **D.Lgs 626/94, modificato ed integrato dal D.Lgs 242/96** per quanto concerne la sicurezza sul lavoro;
- **Legge 5 marzo 1990 n. 46, pubblicata sulla G.U. n. 59 del 12 marzo 1990**, inerente le norme sulla sicurezza degli impianti;
- **D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503** – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173;
- **DL 3 aprile 2006 n. 152**, recante "Norme in materia ambientale".

1.1.3 Normativa Regionale

Orientamenti Strategici e Politiche

- **PSR Sicilia 2007/2013** – Approvato dal Comitato STAR nella seduta del 23 gennaio 2008 e dalla Commissione Europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18/02/2008.

Procedure e Controlli

- **DDG del 27 febbraio 2007**, relativo alle norme di condizionalità della PAC nella Regione siciliana per l'anno 2007;
- **DDG n. 3220 del 28 Dicembre 2007** relativo all'elenco degli impegni di condizionalità 2008.

Aiuti Comunitari e di Stato

- **Legge 22 dicembre 2005, n. 20.** - Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

Normativa fiscale e sugli appalti

- **Legge 7/2002 e s.m.i.** sugli appalti nella Regione Siciliana.

Altra Normativa di interesse

- **Decreto interassessoriale 53/2007**, di attuazione della Direttiva 91/676/CEE, (direttiva nitrati) .

2 PARTE II - RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER IRREGOLARITA'

Ambito di applicazione

La disciplina delle riduzioni ed esclusioni in materia di sviluppo rurale è trattata dal regolamento (CE) 1975/2006 recante l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale. Talune specifiche disposizioni sono contenute anche nel regolamento (CE) 1974/2006 relativo agli aspetti applicativi del regolamento (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale. Le disposizioni in materia di condizionalità sono disciplinate nei regolamenti (CE) 1782/2003 e (CE) 796/2004 relativo agli aspetti applicativi della PAC.

Le nuove norme europee coprono una buona parte delle fattispecie di infrazioni che si possono verificare nella gestione delle misure di sviluppo rurale, con il decreto ministeriale 20 marzo 2008² è stato rafforzato il quadro delle norme applicative in materia di condizionalità attuate con il decreto ministeriale 21 dicembre 2006 e s.m.i., e delineato un nuovo sistema di applicazione delle riduzioni ed esclusioni nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale 2007-2013 coerente con le normative comunitaria e improntato su criteri di proporzionalità, efficacia ed effettività delle penalizzazioni finanziarie.

Sono dunque da distinguere i tre casi di riduzioni ed esclusioni per violazioni nell'ambito della:

1. Domanda Unica PAC,
2. Sviluppo Rurale - misure a superficie e per gli animali,
3. Sviluppo Rurale – misure ad investimento.

Alle riduzioni ed esclusioni si aggiungono le sanzioni penali ed amministrative previste dall'ordinamento italiano, oggetto di trattazione in un apposito capitolo.

2.1 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI NELL'AMBITO DELLA CONDIZIONALITA'

2.1.1 Norme comuni a tutte le misure

In applicazione degli articoli 16, 17 e 18 del Regolamento Comunitario 1975/2006 in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione dell'aiuto, si procederà alla

²pubblicato sulla GURI n.76 del 31.03.2008.

All. "A" - Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni.

riduzione, alla esclusione o al rifiuto dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel DM n. 1205 del 20/3/2008 recante “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito nel Reg.(CE) 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR” pubblicato sulla GURI n.76 del 31/3/2008 e nel presente manuale delle procedure.

Fatte salve disposizioni specifiche, non sono concessi pagamenti a favore di beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di sostegno (art.5 Re. C.E. n.1975/2006) .

Si intende per “irregolarità” qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti (art.2 Reg. C.E.n.796/2004).

Nel caso di dichiarazioni mendaci, l'amministrazione procederà oltre che all'archiviazione dell'istanza all'avvio della procedura prevista per tale irregolarità sia dalla normativa nazionale che da quella comunitaria e precisamente:

- Per l'applicazione di eventuali sanzioni si precisa che le stesse, così come previsto dalle Leggi nn.689/81 (modificata dal D. Lgs 30/12/99 n.507 – concernente “modifiche al sistema penale”), 898/86 e successive modifiche (L.29.09.2000 n.300 – concernente sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo) 142/92, sono applicabili esclusivamente nei casi d'indebito conseguimento mediante l'esposizione di dati o notizie falsi.
- Il mancato assolvimento degli impegni assunti comporta, in linea generale, la restituzione dell'indebito percepito e la decadenza parziale o totale dagli aiuti, così come previsto dagli artt.16 – 17 – 18 del regolamento comunitario n.1975/2006.

In particolare, il beneficiario sarà sottoposto alla restituzione dell'aiuto indebitamente conseguito, alla sanzione amministrativa e alla denuncia alla competente autorità giudiziaria nei casi e con le modalità previsti dalle norme vigenti. Si precisa che è ammesso il pagamento spontaneo della sanzione amministrativa, secondo le disposizioni indicate nel decreto legislativo n.237 del 9 luglio 1997 e successive modifiche.

In riferimento ad eventuali sanzioni penali, dovrà applicarsi quanto previsto dall'art.73 della Legge n.142/93, nonché dall'art.640 bis c.p. e dall'art.316 ter c.p. In particolare secondo il disposto dell'art.361 del c.p.p. il funzionario che, nell'esercizio o a causa della propria funzione, acquisisce notizia del reato deve provvedere a presentare o trasmettere apposita denuncia scritta alla competente Procura della Repubblica informandone, al contempo il capo dell'ufficio.

2.1.2 Infrazioni nell'ambito della condizionalità per i pagamenti diretti della PAC e per i PSR 2007-2013

In caso di violazione intenzionale di un impegno di condizionalità³, il beneficiario è escluso dal corrispondente regime di aiuto per l'anno civile in cui è stata riscontrata l'infrazione.

³ I regolamenti (CE) 1782/03 e 796/04 definiscono il quadro dei requisiti e delle norme da rispettare e le relative modalità di controllo e sanzione. Relativamente al solo II pilastro della PAC, il regolamento (CE) 1975/06 dall'articolo 19 al 24 delinea le regole per il rispetto della condizionalità nei PSR, demandando agli Stati membri alcuni aspetti di dettaglio illustrati nel paragrafo seguente. In sintesi vengono collegate le inadempienze connesse al rispetto della condizionalità dei PSR (articoli 22-24), con il rinvio alle All. “A” - Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni.

Si applica, inoltre, la riduzione del 20% dell'importo dovuto per il complesso degli aiuti diretti, salvo i casi di cumulo delle violazioni nel corso dello stesso anno civile. In questo caso, si procede come segue:

1. Infrazioni, per negligenza ed intenzionali, a carico della stessa azienda:
 - a. Due infrazioni in due campi diversi di condizionalità: le riduzioni si sommano
 - b. Tre o più infrazioni in campi diversi di condizionalità: le riduzioni si sommano, con “tetto” del 5% sulle infrazioni per negligenza
 - c. Tre o più infrazioni in due campi di condizionalità differenti (ovvero, con almeno due infrazioni nello stesso campo): per il campo di condizionalità in cui sono state commesse infrazioni intenzionali e per negligenza, le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione
2. Due o più infrazioni ripetute a carico della stessa azienda:
 - a. In anni diversi: triplicazione della riduzione stabilita nel primo anno, con “tetto” del 15% sulle infrazioni per negligenza
3. Due o più infrazioni intenzionali a carico della stessa azienda:
 - a. Nello stesso campo di condizionalità: le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, per cui si applica la riduzione del 20%;
 - b. In campi diversi di condizionalità: somma delle riduzioni previste.
4. Due o più infrazioni intenzionali e ripetute a carico della stessa azienda:
 - a. L'azienda viene esclusa dal regime di aiuto in cui viene commessa l'infrazione intenzionale e ripetuta, per due anni (quello in corso ed il successivo)

Le riduzioni ed esclusioni non si applicano per importi inferiori a 100 euro, ma l'agricoltore ha comunque l'obbligo di intraprendere le azioni correttive indicate ai sensi del D.M. 21 dicembre 2006 n. 12541 e successive modifiche ed integrazioni.

2.2 Sviluppo Rurale – Controllo a superficie - Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni.

In caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) 1975/06, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento, per il gruppo di colture, operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati, come previsto dell'articolo 18 paragrafo 2 del medesimo regolamento.

La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 5%, 25% o 50% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 3 del DM n. 1205 del 22/3/2008.

In caso di violazioni di più impegni nel corso del medesimo anno civile, si applica il cumulo delle riduzioni ed esclusioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti o delle domande ammesse. Tuttavia, qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione per diversi gruppi di colture della stessa operazione o per diverse operazioni della stessa misura, si applica unicamente la riduzione o l'esclusione di importo maggiore.

specifiche disposizioni previste nell'ambito della condizionalità. In aggiunta alle precedenti disposizioni, l'articolo 46 del Reg.(CE) 1974/06 prevede che, in caso di revisione degli impegni di condizionalità durante il periodo di impegno pluriennale delle misure di cui agli articoli 39, 40 e 47 del reg. (CE) 1698/05, il beneficiario possa decidere di cessare l'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. La percentuale di riduzione per infrazione della condizionalità dei PSR si applica sempre ai montanti per MISURA a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1975/2006 .

Il decreto ministeriale 20 marzo 2008 rafforza il quadro delle norme applicative in materia di condizionalità attuate con il decreto ministeriale 21 dicembre 2006 e s.m.i.

Nel caso di accertamento, per una determinata misura, di due o più infrazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, riscontrate nel corso dello stesso anno civile, ovvero nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso, nel corrispondente esercizio FEASR, dal pagamento o dalla domanda ammessa per la misura a cui si riferiscono gli impegni violati. L'autorità competente informa il beneficiario in questione che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considera che egli abbia agito deliberatamente, ai sensi dell'articolo 18 paragrafo 3 del regolamento (CE) 1975/06, con le conseguenze previste dall'articolo 9 del DM n. 1205 del 22/3/2008.

Le riduzioni e le esclusioni applicate in conformità agli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) 1975/06 nei casi di infrazione dei requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di cui all'articolo 39 paragrafo 3 del Regolamento (CE) 1698/05, si riferiscono rispettivamente, ai campi di condizionalità elencati all'articolo 4 paragrafo 1 primo e secondo trattino del regolamento (CE) 1782/03.

2.2.1 Esclusioni per violazioni di impegni agroambientali o per il benessere degli animali.

Ove si accertino nel corso dello stesso anno civile violazioni sia di uno o più impegni cui è subordinato il pagamento dell'aiuto concesso a norma dell'articolo 36 lettera a) punti iv) e v) del regolamento (CE) 1698/2005, sia di uno o più impegni pertinenti di condizionalità chiaramente ricollegabile agli impegni agroambientali o per il benessere degli animali⁴ il beneficiario è escluso nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento o dalla domanda ammessa per la misura in questione. L'autorità competente informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considera che egli abbia agito deliberatamente ai sensi dell'articolo 18 paragrafo 3 del regolamento (CE) 1975/06, con le conseguenze previste dall'articolo 9 del DM n. 1205 del 22/3/2008.

2.2.2 Modalità operative.

Nel caso di misure a superficie e per gli animali la procedura è la seguente:

1. Il responsabile di Misura del PSR 2007/2013 associa ciascun impegno alla coltura, gruppo di colture, operazione o misura pertinente.
2. Il responsabile di Misura PSR 2007/2013 fissa, per ogni impegno, i parametri di valutazione di gravità, entità e durata che permettono di valutare, per ognuno dei tre aspetti, il livello di infrazione (1 = basso, 3 = medio, 5 = alto); l'Autorità di gestione visiona ed approva i parametri proposti dai responsabili di misura.

⁴ Si tratta in sostanza delle misure di sostegno allo sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali elencate all'articolo 6 del reg. 1975/06. Per queste misure la disciplina comunitaria prevede le stesse regole di controllo, riduzione ed esclusione e precisamente:

- Disposizioni generali (articoli 6-9)
- Controlli, riduzioni ed esclusioni (articoli 10-24), così distinti:
- Principi generali (articolo 10)
- Rispetto dei criteri di ammissibilità (articoli 11-18)
- Rispetto della condizionalità (articoli 19-24)

Per quanto attiene ai meccanismi delle riduzioni ed esclusioni in caso di infrazioni, questi sono già definiti dalla norma comunitaria relativamente al rispetto dei criteri di ammissibilità e precisamente:

- difformità nelle dichiarazioni di misure connesse alla superficie (articolo 16)
- difformità nelle dichiarazioni di misure connesse a bovini ed ovicaprini (articolo 17)

In aggiunta alle precedenti disposizioni, l'articolo 45 e l'articolo 47 del Reg.(CE) 1974/06 prevedono che qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario ovvero di cause di forza maggiore, può cessare l'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

All. "A" - Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni.

3. L'O.P. effettua il controllo ed attribuisce i punteggi per l'infrazione dell'impegno.
4. Si calcola la media relativa all'infrazione dell'impegno, approssimando al primo decimale per difetto (0,01 – 0,05) o per eccesso (> 0,05): ad esempio 2,34 viene approssimato a 2,3; 2,35 viene approssimato a 2,3; e 2,36 viene approssimato a 2,4.
5. Detta x la media, la percentuale di riduzione è la seguente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
x fra 1,00 (compreso) e 3,00 (escluso)	5%
x fra 3,00 (compreso) e 4,00 (escluso)	25%
x maggiore o uguale a 4.00	50%

In caso di violazioni di più impegni nello stesso anno civile, si applica il cumulo delle riduzioni ed esclusioni, fino al limite massimo dei pagamenti ammessi. Nei seguenti casi, il beneficiario è escluso dal pagamento dell'intera misura per l'esercizio FEASR corrispondente:

- a) se, per la stessa misura e nello stesso anno civile, si hanno due o più infrazioni di gravità, entità e durata di livello massimo (5, 5, 5);
- b) se nello stesso anno civile si ha una violazione di un impegno agroambientale (di gravità, entità e durata qualsiasi) e una violazione di condizionalità chiaramente ricollegabile allo stesso impegno.

La ripetizione, nel corso dell'intero periodo di impegno, della stessa violazione che ha dato origine ad esclusione per uno dei due casi precedenti viene considerata violazione commessa deliberatamente e comporta l'esclusione dai pagamenti per l'intera misura, per l'esercizio FEASR corrispondente e per quello successivo.

La ripetizione di una violazione commessa deliberatamente comporta l'esclusione dal sostegno FEASR per la misura, per l'intero periodo di impegno, ed il recupero di tutti gli importi erogati.

Riassumendo:

1. i casi a) e b) comportano l'esclusione dal pagamento di una misura, per un anno ;
2. la ripetizione di un'esclusione di cui ai casi a) e b) è violazione commessa deliberatamente, e comporta l'esclusione dal pagamento di una misura, per due anni (esercizio FEASR della seconda esclusione, ed esercizio successivo);
3. se si verifica una seconda volta la fattispecie di violazione commessa deliberatamente, si ha l'esclusione dal sostegno FEASR per la misura per tutto il periodo di impegno ed il recupero degli importi erogati.

Tabella 1: Quadro sinottico delle riduzioni ed esclusioni in misure a superficie, animali o simili.

Base giuridica	Fattispecie di violazione	Riduzioni ed esclusioni
Articolo 21 reg. 796/04 Presentazione tardiva	Presentazione di una domanda di aiuto oltre il termine prescritto	Riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'importo ammesso
Articolo 16 reg. 1975/06 Misure connesse alla superficie	Superficie dichiarata nell'ambito di una misura che supera la superficie determinata	Riduzione del doppio dell'eccedenza costata se è superiore al 3% (o 2Ha) ed inferiore al 20% della sup. determinata; Esclusione oltre il 20% per la misura in questione. Esclusione oltre il 30% da tutte le misure nell'anno civile in questione.

		Esclusione e penalizzazione pari all'eccedenza constatata se la difformità è superiore al 50%.
Articolo 17 reg. 1975/06 Misure connesse agli animali	Numero animali dichiarati nell'ambito di una misura che supera il numero di animali determinati. Per animali diversi da bovini e ovicapri si rinvia all'articolo 10 e all'allegato 4 del DM.	Riduzione del doppio dell'eccedenza constatata se è superiore al 10% ed inferiore al 20%; Esclusione oltre il 20% per la misura in questione. Esclusione e penalizzazione pari all'eccedenza constatata se la difformità è superiore al 50%.
Articolo 18 del reg. 1975/06 Applicazione nazionale		
Articolo 7, commi 1, 2 e 3 Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni	Accertamento di una infrazione di gravità, entità e durata di livello massimo o più violazioni di gravità, entità e durata di livello basso o medio / alto	La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 10%, 30% o 50% (salvo cumulo)
Articolo 7, comma 4	Accertamento per una determinata misura di due o più infrazioni di gravità, entità e durata di livello massimo riscontrate nel corso dello stesso anno civile, o la ripetizione della stessa violazione che abbia già dato luogo nel corso del periodo di impegno ad una riduzione a norma dell'articolo 7.	Esclusione nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento o dalla domanda ammessa per la misura a cui si riferiscono gli impegni violati. Ammonizione del beneficiario, preliminarmente all'applicazione dell'art.9 (1) in caso di reiterazione.
Articolo 8 Esclusioni per violazioni di impegni agroambientali o per il benessere degli animali ed impegni pertinenti di condizionalità	Accertamento nel corso dello stesso anno civile di violazioni sia di uno o più impegni cui è subordinato il pagamento dell'aiuto concesso a norma dell'articolo 36 lettera a) punti iv) e v) del regolamento (CE) 1698/2005, sia di uno o più impegni pertinenti di condizionalità	Esclusione nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento o dalla domanda ammessa per gruppo di colture, operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati. Ammonizione del beneficiario, preliminarmente all'applicazione dell'art.9 (1) in caso di reiterazione.
Articolo 9, comma 1 Violazioni commesse deliberatamente	La ripetizione nel corso del periodo di impegno della violazione che abbia già comportato l'esclusione ai sensi dell'articolo 7 comma 4 o dell'articolo 8 costituisce violazione commessa deliberatamente. Ulteriori casi di violazioni commesse deliberatamente così come definite a norma dell'articolo 14 comma 1.	Esclusione dal beneficio della misura in questione per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.
Articolo 9, comma 2 Violazioni commesse deliberatamente	Il beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione. Ulteriori casi di violazioni commesse deliberatamente così come definite a norma dell'articolo 14 comma 1.	Esclusione dal beneficio della misura di cui trattasi per corrispondente esercizio FEASR e si procede al recupero degli importi già erogati. Inoltre il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per gli esercizi FEASR mancanti al completamento dell'impegno pluriennale. (non può essere inferiore ai due esercizi FEASR successivi a quello di accertamento della violazione).
Articolo 11	Qualora si accerti che l'infrazione	Riduzioni e le esclusioni a norma del

Recupero di importi erogati in annualità pregresse per misure pluriennali	riscontrata in occasione del controllo è stata commessa anche in una o più annualità pregresse	capo III sezione I del DM, procedendo al recupero dei corrispondenti importi erogati nelle rispettive annualità.
<u>Articoli 22 e 23 del reg. 1975/06</u>	Accertamento di inadempienze a carico degli impegni e requisiti di condizionalità, ivi inclusi i requisiti minimi in materia di fitofarmaci e fertilizzanti.	Riduzione dell'importo complessivo del sostegno di cui all'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e articolo 36 lettera b), punti iv) e v) del reg. 1698/05.

2.3 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI NELL'AMBITO DEL SOSTEGNO A MISURE DI INVESTIMENTO⁵

Alle misure dell'Asse I° e III° si applicano le riduzioni e le esclusioni così come definite all'articolo 25 del Reg. CE 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del Reg. CE 1698/05

⁵ Si tratta in sostanza di misure di sostegno allo sviluppo rurale connesse ad investimenti o ad azioni immateriali elencate all'articolo 25 del reg. 1975/06 oltre a quelle di cui agli articoli 63 c), 66 e 68 del Reg. CE 1698/05. Per queste misure la disciplina comunitaria prevede le stesse regole di controllo, riduzione ed esclusione e precisamente:

- Disposizioni generali e controlli (articoli 25-30);
- Riduzioni ed esclusioni (articolo 31);
- Disposizioni specifiche per il controllo nell'Asse 4, Leader (articoli 32-33).

Per quanto attiene all'ammissibilità delle spese i meccanismi delle riduzioni, esclusioni e penalizzazioni in caso di infrazioni sono già definiti dalla norma comunitaria. In particolare il meccanismo di riduzione previsto dall'articolo 31 del regolamento (CE) 1975/06 è applicabile sia:

1) in fase di controllo amministrativo, come previsto dall'articolo 26 paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) 1975/06, relativamente a infrazioni rilevate nel corso della verifica:

- a) della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;
- b) della realtà della spesa oggetto della domanda;
- c) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto.

2) in fase di controllo in loco a norma dell'articolo 28 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) 1975/06, relativamente a infrazioni rilevate nel corso della verifica:

- a) l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, tenuti dagli organismi o dalle imprese che eseguono le operazioni cofinanziate, a giustificazione dei pagamenti erogati al beneficiario;
- b) per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti;
- c) la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno comunitario;
- d) la conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico alle norme e alle politiche comunitarie, in particolare alle norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale.

3) in fase di controllo ex-post a norma dell'articolo 30 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) 1975/06, relativamente a infrazioni rilevate nel corso della verifica:

- a) verificare il rispetto degli impegni ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 17, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o descritti nel PSR;
- b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfettari;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria.

L'articolo 31, paragrafo 2 prevede che in presenza di false dichiarazioni rese deliberatamente l'operazione in questione e la relativa misura sono escluse dal FEASR nell'esercizio in questione ed in quello successivo oltre al recupero degli importi già versati. Tali sanzioni si applicano fatte salve quelle previste dall'ordinamento nazionale e appaiono complementari a quelle vigenti (Legge 898/86 e s.m.i.).

2.3.1 Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 31 del regolamento (CE) 1975/06, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'articolo 25 del medesimo regolamento e dagli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) 1698/05, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti o delle domande ammesse, per l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.

La percentuale della riduzione non può essere inferiore al 3% ed è determinata, ove pertinente, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 5 al DM n. 1205 del 22/3/2008.

In caso di violazioni di più impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti o delle domande ammesse. Tuttavia, qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione per diverse operazioni della stessa misura si applica unicamente la riduzione o l'esclusione di importo maggiore.

A differenza di quanto previsto per le misure a superficie e per gli animali, nel caso delle misure ad investimento una sola violazione di gravità, entità e durata di livello massimo (5, 5, 5), o nei casi previsti PSR e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso dal sostegno FEASR per la operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati (art. 12 comma 4).

Uguale provvedimento viene adottato, ai sensi dell'Art. 31 del Reg. CE 1975/2006, se la violazione è considerata intenzionale, ovvero qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione.

2.3.2 Modalità operative.

Nel caso delle misure ad investimento la procedura è la seguente:

1. Il responsabile di Misura del PSR 2007-2013 associa ciascun impegno all'operazione o misura pertinente;
2. Il responsabile di Misura del PSR 2007-2013 fissa, per ogni impegno, i parametri di valutazione di gravità, entità e durata che permettono di valutare, per ognuno dei tre aspetti, il livello di infrazione (1 = basso, 3 = medio, 5 = alto); l'Autorità di gestione visiona ed approva i parametri proposti dai responsabili di misura.
3. L'O.P. effettua il controllo ed attribuisce i punteggi per l'infrazione dell'impegno 4. Si calcola la media relativa all'infrazione dell'impegno, approssimando al primo decimale per difetto (0,01 – 0,05) o per eccesso (> 0,05): ad esempio 2,34 viene approssimato a 2,3; 2,35 viene approssimato a 2,3; e 2,36 viene approssimato a 2,4.
4. Detta x la media, la percentuale di riduzione è la seguente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
x fra 1,00 (compreso) e 3,00 (escluso)	3%
x fra 3,00 (compreso) e 4,00 (escluso)	y%
x maggiore o uguale a 4.00	z%

Ove y e z sono percentuali di riduzione maggiori del 3% che l'Autorità di Gestione stabilirà con apposito provvedimento, contestualmente all'approvazione delle griglie di elaborazione, recanti

i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti delle misure/azioni, degli Assi 1, 2, 3, e 4 .

Tabella 2 - Quadro sinottico delle riduzioni ed esclusioni in misure ad investimento o simili

Base giuridica	Fattispecie di violazione	Riduzioni ed esclusioni
<u>Articolo 31 (1) Reg. 1975/06</u> Riduzioni ed esclusioni	Eccedenza constatata tra importo erogabile in esito all'esame di ammissibilità della domanda di pagamento ed importo richiesto dal beneficiario.	Riduzione pari al doppio dell'eccedenza constatata se superiore al 3% (se inferiore viene erogato solo l'importo ammesso).
<u>Articolo 31 (2) Reg. 1975/06</u> Riduzioni ed esclusioni	Falsa dichiarazione resa deliberatamente.	Esclusione dell'operazione e della misura corrispondente per l'esercizio FEASR del controllo e per quello successivo.
Disciplina integratoria nazionale in materia di violazione di impegni		
<u>Articolo 12, comma 1, 2 e 3</u>	Mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto	Riduzione non può essere inferiore al 3% ed è determinata, <u>ove pertinente</u> , in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione
<u>Articolo 12 comma 4</u>	Violazioni di gravità, entità e durata <u>di livello massimo</u> .	Esclusione e recupero indebito

3 Sanzioni penali e sanzioni amministrative pecuniarie

3.1.1 Ambito di applicazione

Nei casi in cui, in sede di controllo, i funzionari incaricati accertino che il beneficiario abbia percepito aiuti economici mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, in base al principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n° 698/86, si applicano le disposizioni sanzionatorie, penali ed amministrative previste dalla specifica normativa nazionale vigente in materia con particolare riferimento alla legge n° 898 del 23 dicembre 1986 e sue successive modifiche ed integrazioni .

La legge 898/86 prevede, agli artt. 2 e 3 ed ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall' art. 640 bis del codice penale, la reclusione da sei mesi a tre anni nonché la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma pari all'importo indebitamente percepito; tale sanzione amministrativa , infatti , non resta sospesa anche se per il fatto sia stato promosso procedimento penale.

Nel caso in cui la somma indebitamente percepita risulti pari od inferiore ad Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa pecuniaria , sempre di importo pari a quello indebitamente percepito; nel caso di indebiti percepimenti di importo pari od inferiori ad Euro 51,64 , non si applica alcuna sanzione.

Si precisa, inoltre, che ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 898/86 *"fino all'avvenuto pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa Amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione"*.

Il sopracitato citato art 640 bis del codice penale ovvero il più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è ipotizzabile nei casi in cui l'indebito percepimento,

qualunque sia il suo importo, sia stato ottenuto non con la sola esposizione di dati e notizie false ma con la messa in atto di “*artefizi o raggiri*”, in questi casi la sanzione penale prevista è la reclusione da tre a sei anni.

Indipendentemente dalla applicazione di sanzioni penali e/o amministrative il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito percepito

In linea generale, nei casi in cui gli indebiti percepimenti risultino conseguiti con il solo mancato assolvimento degli impegni assunti, quindi in assenza di false dichiarazioni, artefizi o raggiri ad essi correlati, il beneficiario è tenuto alla sola restituzione dell'indebito percepito e solo quando questo superi l'importo di Euro 51,64.

3.1.2 Procedura di applicazione⁶

La quantificazione della somma indebitamente percepita è determinata in base a quanto accertato con le procedure di controllo e riportato nel relativo verbale di accertamento; tale somma costituisce, oltre che l'importo dell'indebito percepito da restituire secondo la relativa procedura, anche l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria il cui pagamento viene richiesto con il conseguente verbale di contestazione della violazione.

La procedura che i funzionari addetti ai controlli devono seguire per la applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e degli atti consequenziali segue quanto disposto dalla legge n° 689/81 e dalle specifiche modificazioni ad essa apportate dall'art. 4 della legge n° 898/86, modificazioni tra le quali figurano la esclusione del pagamento in misura ridotta e l'estensione del termine di notifica dalla data di accertamento a 180 giorni per i residenti nel territorio dello Stato ed a 360 giorni per i residenti all'estero.

Per notifica della contestazione al trasgressore ed agli eventuali obbligati in solido si procede secondo quanto disposto dall'art. 14 della L. 689/81; la notifica può essere effettuata contestualmente alla sua redazione od anche successivamente, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti ed in particolare dal Codice di procedura civile, sia mediante funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione che tramite Ufficio postale mediante l'invio di raccomandata-atti amministrativi con avviso di ricevimento e sempre entro i sopracitati termini di tempo.

E' ammesso il pagamento spontaneo della sanzione pecuniaria amministrativa determinata nel verbale di contestazione, entro i termini in esso indicati, secondo le modalità riportate nel Decreto Legislativo n° 237 del 09.07.1997 e quelle riportate nello stesso verbale.

Entro trenta giorni dalla data della notifica della contestazione gli interessati, ai sensi dell'art. 18 della legge n° 689/81, possono far pervenire scritti difensivi, documenti e possono chiedere di essere sentiti personalmente dalla Autorità competente ad emettere la relativa Ordinanza indicata nel verbale di contestazione.

Secondo il disposto degli art. 17 e 18 della legge n° 689/81 e dell'art. 4 della Legge n° 898/86, nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi per le funzioni amministrative ad esse delegate, L'Autorità competente è di norma il funzionario delegato dalla stessa amministrazione regionale.

In caso di mancato pagamento spontaneo entro i termini della sanzione amministrativa pecuniaria, come richiesto con il verbale di contestazione, gli atti relativi all'accertamento, alla contestazione ed alla avvenuta notifica di tali atti dovranno essere inviati tramite il rapporto di cui all'art.17 della legge n° 689/81 alla Autorità, indicata nel verbale di contestazione, competente ad emettere la relativa Ordinanza.

⁶ L'amministrazione si riserva di emanare ulteriori e più dettagliate informazioni relative al sistema sanzionatorio.

All. "A" - Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni.

Se l'Autorità ritiene fondato l'accertamento determina, con Ordinanza motivata, la somma dovuta e ne ingiunge il pagamento all'autore della violazione ed agli eventuali obbligati in solido, pagamento che deve essere effettuato entro il termine di novanta giorni dalla notifica della stessa Ordinanza-ingiunzione; se l'accertamento non è ritenuto fondato, o negli altri casi previsti dalla legge, l'Autorità competente emette Ordinanza motivata di archiviazione comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Per gli eventuali adempimenti consequenziali copia degli stessi atti dovrà essere inviata all'AG.E.A., all'Ufficio liquidatore della regione, Al Mipaf, direzione generale politiche comunitarie ed alla Direzione generale risorse forestali, montane ed idriche.

A seguito del riscontro di irregolarità o frodi durante la esecuzione dell'attività di controllo, in applicazione degli artt. 3 e 5 del Reg. (CE) n. 1848/2006, le relative schede dovranno essere trasmessa al Mipaf, competente alla trasmissione degli elenchi di irregolarità alla Commissione della Comunità Europea.

Si rammenta che, secondo l' art. 331 del codice di procedura penale, il funzionario che nell'esercizio o a causa della propria funzione acquisisca notizia di reato perseguibile d'ufficio (in questo caso per indebiti percepimenti sanzionati dal citato art. 640 bis c.p. e/o dalla L 898/86) deve presentare senza ritardo apposita denuncia scritta alla competente Autorità Giudiziaria ; alla denuncia andrà allegata copia del rapporto ex art. 17 della legge n° 689/81 e copia del verbale/verbali di accertamento e contestazione. Della presentazione della denuncia andrà informato il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

4 RICORSI

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di aiuto, è data di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le seguenti modalità :

- a) Impugnazione amministrativa:
 - a. Ricorso gerarchico
 - b. Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana
 - c. Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica Italiana
- b) Impugnazione giurisdizionale

4.1 RICORSO GERARCHICO

Qualora l'interessato ritenga che sia stato emanato un atto che sia illegittimo o viziato nel merito (cioè per errata valutazione della situazione di fatto), può essere impugnato con il ricorso gerarchico rivolto alla autorità immediatamente superiore. Il ricorso deve essere steso con chiarezza e sintesi, indicando esattamente le proprie generalità e recapito, l'atto che si contesta ed i motivi per cui si ritiene che esso vada modificato. Il termine per il ricorso è 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento.

Il ricorso va scritto su carta bollata e non occorre che sia firmato da un avvocato. Nel ricorso devono essere esposti tutti i motivi che si intendono addurre. Può essere richiesta la sospensione del provvedimento impugnato, esponendo gravi motivi. Esso va consegnato direttamente all'autorità a cui si ricorre oppure può essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno (vale la data di spedizione) o può essere notificato a mezzo ufficiale giudiziario.

Il ricorso deve essere deciso entro 90 giorni; trascorso tale termine il ricorso si intende respinto e si può fare ricorso amministrativo al Presidente della Regione o giurisdizionale al TAR.

4.2 RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana⁷ è previsto dall'art.23 dello Statuto Siciliano. È un ricorso amministrativo che viene proposto solo contro atti amministrativi aventi le seguenti caratteristiche:

- atti definitivi (cioè contro cui non può più essere proposto un ricorso amministrativo ordinario⁸);
- atti amministrativi regionali⁹, ritenuti lesivi tanto di interessi legittimi quanto di diritti soggettivi, salvo quelli sottoposti dalla legge a particolare regime di impugnazione.

Il ricorso deve essere presentato entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato. Esso può essere proposto solo per motivi di legittimità, mai per vizi di merito ed è inammissibile se l'atto avverso cui è proposto sia stato già impugnato in via giurisdizionale dallo stesso interessato.

La facoltà di scelta tra il ricorso giurisdizionale e quello straordinario si consuma solo con il deposito del primo, che concreta la volontà dell'interessato di adire la via giurisdizionale. Una volta incardinato il giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale (il che si verifica anche col deposito fuori termine) resta definitivamente preclusa la proponibilità del gravame straordinario, anche se l'interessato rinuncia al ricorso giurisdizionale¹⁰.

Avverso di decisione del ricorso straordinario, si ammette il concorso di rimedi impugnatori diversi e, segnatamente:

- il ricorso per revocazione, in sede straordinaria;
- il ricorso per vizi di forma o del procedimento, in sede giurisdizionale

4.3 IMPUGNAZIONE GIURISDIZIONALE

Gli atti amministrativi possono essere impugnati anche di fronte al Tribunale Regionale Amministrativo (TAR). Non è richiesto che l'atto sia definitivo¹¹..

Il TAR può intervenire sull'atto amministrativo annullandolo o modificandolo, ma solo per vizi di legittimità e cioè:

- a) per incompetenza
- b) per violazione di legge¹²;
- c) per eccesso di potere¹³.

⁷ Vedasi decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373

⁸ Devono perciò essere trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento e che non si sia fatto ricorso, oppure 30 giorni dalla comunicazione che il ricorso proposto è stato respinto oppure che siano trascorsi 90 giorni senza che sia intervenuta alcuna decisione)

⁹ Secondo un orientamento giurisprudenziale da tempo consolidato, per atti amministrativi regionali si intendono non solo i provvedimenti degli organi dell'Amministrazione diretta o indiretta della Regione, ma anche quelli promananti dagli organi di altri enti pubblici (compresi gli enti pubblici economici) aventi la sede centrale in Sicilia e sottoposti alla vigilanza della Regione nonché quelli di autorità statali aventi sede nell'Isola, emessi in materie di competenza regionale, per le quali siano state emanate le norme di attuazione dello Statuto (atti oggettivamente regionali)

¹⁰ Rispetto all'azione giudiziaria ordinaria invece il ricorso straordinario, rimedio di carattere generale ammissibile anche a tutela di diritti, si trova in rapporto di reciproca indipendenza; cosicché l'interessato può intraprendere contemporaneamente o consecutivamente le due vie. Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, tuttavia, rende improcedibile il ricorso straordinario pendente sulla stessa controversia.

¹¹ Quindi non è necessario attendere che siano trascorsi i 30 giorni disponibili per proporre ricorso amministrativo

¹² Ad esempio erronea interpretazione della legge, vizi di forma, mancanza di motivazione.

¹³ Ad esempio travisamento dei fatti, illogicità o contraddittorietà della motivazione, contraddittorietà con altri atti, inosservanza di circolari, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento che consentano di assicurare ad ogni cittadino eguale trattamento, ecc

L'impugnazione si propone con ricorso con esposizione di tutti i motivi per cui si impugna l'atto. Il ricorso deve essere notificato alla P.A. che ha emanato l'atto e ad almeno uno degli eventuali controinteressati, entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via. Entro 30 giorni dall'ultima notifica il ricorso va depositato al TAR.. La decisione del TAR può essere impugnata con ricorso al Consiglio di Stato da proporsi entro 60 giorni dalla notifica della sentenza (al Consiglio di Giustizia amministrativa in Sicilia).

5 GLOSSARIO

Anagrafe delle

aziende agricole:

A'anagrafe delle aziende agricole è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale (CUAA), esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica amministrazione centrale o locale; tali soggetti sono denominati "AZIENDA".

Animale accertato:

L'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.

Autorità di gestione:

Un ente pubblico o privato che opera a livello nazionale, regionale e delle province autonome, incaricato della gestione e dell'attuazione del programma in questione, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione, o i soggetti da esso delegati.

Bando:

Atto formale con il quale l'Autorità di Gestione indice l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato. Il bando indica le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni. Rientrano in questa tipologia anche le manifestazioni d'interesse emanate nel periodo transitorio tra una programmazione e l'altra.

Beneficiario:

Un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a sostegno, che al pari delle aziende agricole avrà un CUUA e farà quindi parte del sistema SIAN.

Codice unico di identificazione delle

aziende agricole (CUAA): Codice fiscale dell'azienda che a qualsiasi titolo intrattenga rapporti con la Pubblica Amministrazione. In ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della Pubblica Amministrazione il legale rappresentante è obbligato a indicare il CUAA dell'azienda. Gli uffici della Pubblica Amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla Pubblica Amministrazione scrivente il corretto CUAA.

C.O.I.:

Componente dell'operazione integrata: la componente dell'operazione che è chiaramente ricollegabile ad una determinata misura.

Condizionalità :

Le norme e gli atti obbligatori stabiliti per la PAC in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del

Regolamento (CE) 1782/03 integrate dai requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39 paragrafo 3 del Regolamento (CE) 1698/05.

Domanda ammessa:	Istanza ritenuta ammissibile a finanziamento dall'autorità competente, in materia di sviluppo rurale, rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto o di pagamento per uno o più gruppi di colture, operazioni o misure.
Domanda unica:	La domanda di pagamenti diretti a titolo del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Fascicolo Aziendale:	Per i fini di semplificazione ed armonizzazione, di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, è istituito, nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, a decorrere dal 30 giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni relative Il fascicolo è unico a livello di azienda.
F.E.A.S.R.:	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
G.A.L.:	Gruppo d'Azione Locale.
Impegno:	Il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul destinatario del sostegno richiesto.
Impegno pertinente di condizionalità:	Impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile al vincolo o all'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le misure di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv) e v) del regolamento (CE) 1698/05 o per un particolare regime di aiuto;
Irregolarità:	Qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti;
Misura:	Serie di operazioni che contribuiscono a conseguire almeno uno degli obiettivi di cui ai quattro assi in cui sono suddivisi i Programmi di Sviluppo Rurale.
Operazione:	L'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto, accordo o un'altra azione, composta da uno o più interventi, selezionata secondo criteri stabiliti dal Programma, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal programma stesso. Per "operazione" si intende un progetto

o una azione attuata dal beneficiario finale, dal destinatario ultimo o dal soggetto attuatore.

Organismo pagatore(O.P.): L'organismo dello Stato membro che, per quanto riguarda i pagamenti da esso eseguiti, offre adeguate garanzie circa il controllo dell'ammissibilità delle spese sullo sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento.

Pagamento ammesso: contributo, premio o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento.

P.A.C.: Politica Agricola Comune.

Progetto integrato: Insieme di operazioni che coinvolgono più settori e/o più misure puntando ad un obiettivo comune con un approccio attuativo unitario e coerente.

P.S.N.: Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale.

P.S.R.: Programma di Sviluppo Rurale.

P.S.L.: Piano di Sviluppo Locale.

Sanzioni: Le sanzioni (penali ed amministrative) previste dalla specifica normativa nazionale vigente in materia con particolare riferimento alla legge n° 898 del 23 dicembre 1986 e sue successive modifiche ed integrazioni .

Sistema integrato: Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:

- a) una banca dati informatizzata;
- b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;
- d) le domande di aiuto;
- e) un sistema integrato di controllo;
- f) un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto;
- g) un sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito ai sensi della direttiva 92/102/CEE e del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Spesa pubblica: Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga.

Soggetto delegato:	Autorità o organismo delegato dall'Autorità di gestione o dall' Organismo Pagatore o investito di competenze dalla Regione o Provincia autonoma per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione di un programma operativo.
Superficie determinata:	La superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.
U.T.E.:	Unità Tecnico Economica: l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.” (articolo 1 del Decreto del presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n.503).

Nell'allegato, al presente manuale, sono regolate le modalità applicative delle riduzioni e delle esclusioni con griglie elaborate per applicare ad ogni infrazione commessa, per il mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario con la concessione dell'aiuto sulle Misure 211, 212 e 214 e relative Sottomisure e azioni, messe a bando sull'Asse II del PSR.

Con successive disposizioni saranno approvate le griglie da applicare alle misure, sottomisure e azioni degli Assi I, III e IV , ed alle altre misure dell'Asse II.

Nelle more, si applicheranno le norme Nazionali indicate al punto 1.1.2 e Comunitarie indicate al punto 1.1.1. del presente manuale.